



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Dott.ssa [redacted],

Visti gli atti del procedimento n. 2/4/2016 promosso da [redacted] Rosanna + 2 nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2016;

rilevato che, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio notificato il 15/07/2016, la parte attrice si è opposta al decreto ingiuntivo per l'importo di euro 193970,26, emesso nei suoi confronti in data 11/05/2016 e notificato il 07/06/2016, su istanza di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e quest'ultima, regolarmente costituitasi in giudizio, chiedeva in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

considerato che il diritto di credito azionato deriva dalla garanzia fideiussoria concessa dai sig.ri [redacted] in favore dell'istituto di credito convenuto e nell'interesse di [redacted] s.r.l. in Liquidazione, la quale è stata titolare di almeno tre conti correnti presso la suddetta banca ed è debitrice di quest'ultima; la somma di denaro richiesta, infatti, risulta così composta:

- Euro 97.770,26 per saldo debitore residuo al 21/05/2015 (data della sentenza dichiarativa di fallimento) sul c.c. [redacted];
- Euro 68.500 per saldo debitore residuo sino al 21/05/2015 (data della sentenza dichiarativa di fallimento) su c.c. [redacted];
- Euro 27.700,00 per importo erogato e non rimborsato a titolo di anticipazione di crediti sul rapporto anticipi sul c.c. [redacted]006;

rilevato che, allo stato attuale e salvo ogni eventuale diversa valutazione all'esito del giudizio di merito, il negozio stipulato dagli opposenti sembrerebbe doversi riquilibrare come contratto autonomo di garanzia; ciò si ricava, in particolare, dall'inserimento nel testo del contratto della clausola del pagamento "a semplice richiesta scritta e anche in caso di opposizione", la quale risulta incompatibile con il principio di accessorietà rispetto all'obbligazione principale che caratterizza la fideiussione;



la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che l'inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola che preveda il pagamento a prima richiesta e l'impossibilità per il garante di opporre eccezioni, sia sufficiente per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia (ex multis Cass. civ. sez. Un. sent. n. 3947 del 18/02/2010);

considerato che, corollario immediato dell'autonomia del contratto di garanzia rispetto al contratto principale è la generale inopponibilità, da parte del garante, delle eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto opporre al creditore e relative al contratto principale; tuttavia, autonomia del contratto di garanzia e generale inopponibilità da parte del garante delle eccezioni relative al contratto principale incontrano alcune deroghe: in primo luogo l'esecuzione fraudolenta o abusiva del garante ad opera del creditore consente al primo di opporre al secondo l'exceptio doli generalis, fondata sui principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, consacrati all'art. 1375 c.c.; in secondo luogo, nell'ipotesi in cui il contratto principale sia affetto da nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (si pensi all'ipotesi in cui il contratto principale contenga una clausola che preveda un tasso di interessi superiore alla soglia usuraria fissata a livello ministeriale), il contratto di garanzia, che tende ad assicurare il risultato vietato dall'ordinamento giuridico, presenta una causa illecita che ne determina la nullità ex art. 1418 c.c.;

osservato che nella fattispecie de qua non appare opportuno concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, atteso che vanno approfondite in sede di giudizio di merito le eccezioni degli oppositori relative all'usura e quindi al superamento del tasso soglia da parte dell'istituto bancario;

rilevato, infatti, che, se è pur vero che le deduzioni degli oppositori si fondano su una consulenza di parte, priva, in quanto tale, di valore probatorio, va, tuttavia, considerato che la concessione della provvisoria esecuzione è espressione della valutazione discrezionale del giudice del merito e, nell'ipotesi in esame, s'impone un approfondimento delle tematiche involte dall'eccezione dell'usura, con conseguente necessità, se del caso, di effettuare indagini di carattere tecnico;

..... P.Q.M.

Respinge allo stato l'istanza di provvisoria esecuzione.

Assegna alle parti termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della domanda di mediazione e rinvia la causa all'udienza del 16-6-2017.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Napoli, 6 dicembre 2016

Il Giudice



Dott.ssa ~~Luigia Scudato~~

Atto redatto con la collaborazione della Dott.ssa ~~Luigia Scudato~~, Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli.

Dott.ssa ~~Luigia Scudato~~

